

**DIMINUISCE IL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI NEL 2024**

Il D.M. 29/11/2023 ha diminuito il tasso degli interessi legali dal 5% al **2,5%**, con decorrenza dall'1/1/2024.

Gli effetti fiscali dell'aumento sono molteplici.

**Ravvedimento operoso delle violazioni relative ai versamenti fiscali**

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, occorre corrispondere, oltre alla sanzione ridotta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

**Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso**

La variazione del tasso di interesse legale rileva anche nel caso di versamento rateale delle somme dovute in caso di accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento, conciliazione giudiziale. La misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Per esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 con pagamento rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

**Misura degli interessi non computati per iscritto**

La diminuzione del tasso di interesse legale incide sul calcolo degli interessi non determinati per iscritto, sui capitali dati a mutuo, e degli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

**Adeguamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore fiscale di rendite e diritto di usufrutto**

A seguito della variazione del tasso di interesse legale, si modificano automaticamente i coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore fiscale del diritto di usufrutto e delle rendite.

Ai fini contributivi, la diminuzione del tasso di interesse legale ha effetto sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, che possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in alcuni casi (oggettive incertezze dell'obbligo contributivo; fatto doloso di terzi; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; procedure concorsuali; enti non economici ed enti non aventi fini di lucro).

La diminuzione del tasso di interesse legale non ha invece effetto sul versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, che rimangono fermi al 3%.